

FORMAZIONE

IN PROGRAMMAZIONE A OTTOBRE/NOVEMBRE 2014(inizio corsi lunedì 06/10/2014):

CORSO PER LAVORATORI
CORSO PER RLS
CORSO PER DATORI DI LAVORO
CORSO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO

IN QUESTO NUMERO PARLIAMO DI:

RSPP: obbligo di formazione da parte del datore di lavoro?

PUBBLICO SPETTACOLO E FIERE: il "Decreto Palchi"

INAIL: pubblicato il nuovo modello OT-24

RSPP: Il datore di lavoro è obbligato a fornire adeguata formazione al R.S.P.P.? Analizzando il D.Lgs. 81/08, si evince che, all'atto della nomina, il RSPP deve già essere in possesso di adeguata formazione. Pertanto il datore di lavoro dovrà esclusivamente prestare particolare attenzione al rispetto dei requisiti previsti dall'art. 32 del T.U. 81/08. In caso contrario potrà essere passibile di sanzione per "culpa in eligendo" nel caso scelga un professionista esterno o un dipendente non in possesso dei requisiti richiesti. Oppure, nel caso decida di svolgere direttamente in prima persona il ruolo di RSPP, qualora non frequenti i corsi di formazione previsti dalla normativa, incorrerà nella sanzione penale dell'arresto da tre a sei mesi o nell'ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro.

PUBBLICO SPETTACOLO E FIERE: In data 08/08/2014 è stato pubblicato in G.U. il decreto interministeriale 22/07/2014 che contiene le disposizioni che si applicano *"agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività"* (cosiddetto "Decreto Palchi").

Il decreto fornisce chiarimenti circa l'applicazione dei Capi I e II del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 ("Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili"). In particolare, prevede che tali Capi siano applicabili alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso l'allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, con l'esclusione delle seguenti attività:

- a) che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui al comma precedente;
- b) di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;
- c) di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;
- d) di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m.

Per quanto riguarda le attività fieristiche, indica i soggetti e le strutture coinvolte in queste attività e specifica che le disposizioni, di cui ai Capi precedenti, si applichino alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestiti, tendo-strutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche, con le seguenti esclusioni:

- a) strutture allestiti che abbiano un'altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile;
- b) strutture allestiti biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 m²;
- c) tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8,50 m di altezza rispetto a un piano stabile.

I 24 mesi successivi all'entrata in vigore del Decreto Palchi saranno caratterizzati dal monitoraggio congiunto del Ministero del Lavoro e della Salute sull'applicazione di quanto previsto nello stesso.

INAIL: L'INAIL ha reso nota la pubblicazione del nuovo modello OT/24 per il 2015. Il modello è necessario per l'ottenimento dello sconto sul premio annuale per le aziende che nel 2014 hanno adottato interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sempre in materia di finanziamenti INAIL, ricordiamo che è attivo il Bando FIPIT, che stanziava 30 milioni di euro e riguarda le piccole-medie imprese che intendano realizzare progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchinari e attrezzature finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei settori:

- edile;
- agricolo
- estrazione e lavorazione dei materiali lapidei.

